

(Codice interno: 343031)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 445 del 06 aprile 2017

**Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore. Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i., legge regionale n. 52/2012 e delibera del Consiglio regionale n. 30/2015.**

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento intende fornire indicazioni tecniche ai Soggetti operanti nel settore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani confermando e chiarendo alcuni aspetti sulla classificazione degli scarti e sovralli prodotti da impianti di pretrattamento dei rifiuti urbani e sulla loro destinazione nel rispetto della norma e della pianificazione regionale di settore.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

Dalle informazioni acquisite dai competenti Uffici regionali, risulta che negli ultimi anni in Veneto ci sia stato un rilevante ricorso alle esportazioni transfrontaliere di rifiuti.

Gli ultimi rapporti di ARPAV evidenziano inoltre come molti dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che, conformemente a quanto previsto dalla pianificazione regionale di settore, dovrebbero trovare collocazione nell'impiantistica regionale autorizzata, siano stati, in realtà, avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento fuori regione, se non, in molti casi, all'estero.

In questo contesto, molti impianti pubblici lamentano una oggettiva costante carenza di rifiuto urbano conferito, circostanza che, inevitabilmente, rischia di comportare, sia l'insostenibilità economica dell'attività pubblica, sia l'inevitabile ricorso al trattamento di rifiuti speciali al fine di saturare le potenzialità impiantistiche esistenti, evitando di compromettere i piani economici e finanziari approvati.

Stante la situazione sopra descritta, emerge chiara la necessità di ribadire alcune delle indicazioni di carattere tecnico e operativo contenute nella normativa e nella pianificazione regionale di settore, relativa alle varie fasi di gestione dei rifiuti urbani a cui devono attenersi tutti i Soggetti coinvolti.

Tale azione di indirizzo intende rispondere anche ad alcuni specifici recenti pronunciamenti di tipo giurisprudenziale che, proprio su questo preciso argomento, hanno recentemente coinvolto l'Amministrazione regionale.

A tale proposito la sentenza del TAR Veneto n. 1261/2016 giudica inapplicabili le indicazioni regionali sulla classificazione degli scarti e sovralli prodotti da operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati, fornite con le delibere n. 511/2004 e n. 2536/2004, perché riferite "ai soli rifiuti destinati allo smaltimento e non ai rifiuti destinati a recupero".

Con il presente provvedimento si intende quindi sanare la lacuna evidenziata dal tribunale amministrativo, ribadendo il principio che, a prescindere dal destino finale a recupero o smaltimento, un trattamento preliminare su un rifiuto urbano non differenziato non sia, di per sé, in grado di modificarne la classificazione da urbano a speciale.

Nel merito della problematica di cui trattasi, va innanzitutto evidenziato che la mera attività di selezione meccanica preliminare effettuata sul rifiuto urbano non differenziato (operazione R12), si diversifica sostanzialmente dalle altre attività di recupero e riciclaggio finalizzate a nobilitare il rifiuto, migliorandone le sue caratteristiche, o, nella migliore delle ipotesi, a far cessare lo status di rifiuto per il suo utilizzo in sostituzione di materie prime.

Infatti, come più dettagliatamente descritto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, un trattamento di "recupero preliminare" (e non definitivo) effettuato sul rifiuto urbano non differenziato (codificato con il CER 20 03 01), non è, di per sé, attività in grado di far mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale.

Conseguentemente, corre l'obbligo di ribadire che gli scarti e i sovralli (identificati con il CER 19 12 12) prodotti da attività di mera selezione meccanica preliminare sui rifiuti urbani non differenziati, individuata ai sensi dell'allegato C alla parte IV del Testo Unico Ambientale, con l'operazione R12, mantengono la classificazione di rifiuto urbano e, come tali, devono essere gestiti nel rispetto della pianificazione regionale e del principio di "autosufficienza e prossimità" stabilito dall'art. 182-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Va precisato inoltre che, analoghe considerazioni devono essere svolte anche riguardo le attività di pretrattamento sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01), finalizzate allo smaltimento e catalogate, ai sensi dell'allegato B del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come operazione D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12).

Tali attività effettuate sul rifiuto urbano non differenziato, riconducibili a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alla cernita, triturazione, compattazione e alla separazione (operazioni R12 o D13), non sono, oggettivamente, in grado di modificare le proprietà essenziali, e quindi la natura, del rifiuto sottoposto a trattamento. Ne consegue, ineludibilmente, che anche gli scarti e i sovvalli (CER 19 12 12) generati durante il processo di lavorazione, resteranno classificati come rifiuti urbani.

Si ritiene opportuno, in questo contesto e nelle more della piena attuazione della L. R. n. 52/2012, richiamare i Consigli di bacino, costituiti e funzionanti, nonché, ove non costituiti, le Amministrazioni comunali, ad organizzare sul proprio territorio, coerentemente con la vigente disciplina in materia di affidamenti dei servizi pubblici, la gestione dei rifiuti urbani con particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01) e degli scarti e dei sovvalli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano.

Si conferma, altresì, che permane il divieto previsto dall'art. 182, comma 3 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. di smaltire i rifiuti urbani provenienti da fuori Veneto in impianti ubicati nel territorio regionale, fatti salvi eventuali accordi tra le amministrazioni regionali interessate, e che, tale divieto si estende anche agli scarti e i sovvalli derivanti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani (CER 19 12 12).

Per quanto attiene lo specifico settore degli impianti di trattamento del rifiuto urbano non differenziato per la produzione di Combustibile Solido Secondario "CSS", si rimanda ai contenuti dell'**Allegato A** al presente provvedimento, ribadendo comunque che tutti gli impianti in attività sul territorio regionale, attualmente autorizzati alla produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti "CDR", devono adeguarsi entro il 2020 ai riferimenti tecnici contenuti D. M. n. 22/2013 e ciò al fine di far cessare dalla qualifica di rifiuto il Combustibile Solido Secondario (CSS-combustibile) da essi prodotto, così come stabilito dalla pianificazione regionale (art. 14, comma 6, dell'Allegato A alla DCR n. 30/2015).

Da ultimo, si ravvisa la necessità che tutti i Gestori di impianti di recupero energetico autorizzati all'operazione R1, ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicati nel territorio regionale, siano tenuti a dare informazione, con congruo anticipo, alle competenti Amministrazioni Provinciali e alla Regione, nonché al Consiglio di bacino di appartenenza, dell'intenzione di ricevere scarti e sovvalli (CER 19 12 12) provenienti da operazioni di recupero preliminare di rifiuti urbani (R12) prodotti fuori dal territorio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.;

VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 52;

VISTE le D.G.R. n. 511 del 05.03.2004 e D.G.R. n. 2536 del 06.08.2004;

VISTA la D.C.R. n. 30 del 29.04.2015;

VISTO l'art. 2, co. 2, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'art 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** contenente "Indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che gli scarti e i sovvalli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuati sui rifiuti urbani non differenziati in impianti di pretrattamento (operazioni R12 o D13), codificati con il CER 19 12 12, continuano a mantenere la qualifica di rifiuto urbano, poiché, il trattamento impresso non è tecnicamente in grado di modificarne le proprietà essenziali e, conseguentemente, la propria natura;
4. di confermare il divieto allo smaltimento negli impianti regionali di scarti e sovvalli (CER 19 12 12) provenienti da operazioni di trattamento preliminare (R12 o D13) di rifiuti urbani non differenziati prodotti fuori Veneto, fatti salvi eventuali accordi tra le amministrazioni regionali interessate;
5. di stabilire che i Gestori degli impianti regionali di recupero energetico (operazione R1, ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono tenuti ad informare la Regione, la Provincia ed il rispettivo Consiglio di bacino circa l'intenzione di trattare scarti e sovvalli (CER 19 12 12) provenienti da operazioni di recupero preliminare (R12) di rifiuti urbani prodotti fuori Veneto;
6. di richiamare i Consigli di bacino, istituiti ai sensi della L. R. 31 dicembre 2012, n. 52 e, ove non costituiti, le Amministrazioni comunali, ad organizzare sul proprio territorio, coerentemente con la vigente disciplina in materia di affidamenti dei servizi pubblici, la gestione dei rifiuti urbani con particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01) e degli scarti e dei sovvalli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo (CER 19 12 12);
7. di richiamare le competenti Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia a dare attuazione all'art. 14, comma 6, delle norme del Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali (D.C.R. n. 30 del 29.04.2015) e, ove necessario, ad avviare il riesame dei provvedimenti autorizzativi che fanno ancora riferimento alla produzione di Combustibile da Rifiuto (CDR), come definito dalla norma UNI 9903-1, ai sensi del punto 14 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e che legittimano all'operazione R3;
8. di revocare le delibere di giunta regionale n. 511 del 05.03.2004 e n. 2536 del 06.08.2004;
9. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



***Indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti  
da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati***

**Premessa**

Il presente documento intende fornire alcune indicazioni di carattere tecnico ed operativo sulla gestione degli scarti e sovralli esitanti dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati.

Con questo atto si intende inoltre ribadire, nel rispetto della norma e della pianificazione di settore, la posizione dell'Amministrazione regionale circa alcuni specifici pronunciamenti di tipo giurisprudenziale che di recente hanno affrontato questo particolare argomento.

**1. Classificazione dei rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani**

La Regione del Veneto con la delibera di Giunta regionale n. 511 del 05.03.2004, ha chiarito, che: *“i processi di trattamento, nei quali sono ricompresi anche quelli di suddivisione dei rifiuti urbani nelle due frazioni «secca» e «umida», non possono modificare la classificazione del rifiuto urbano pretrattato, il quale [...], continua ad essere sempre, e solo, rifiuto urbano a tutti gli effetti”*.

Tale indicazione è stata avviata a seguito di un parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 12.05.2003, che affermava: *“i rifiuti urbani trattati tramite preselezione, vagliatura, stabilizzazione, compattazione e destinati allo smaltimento, continuano a permanere nel sistema integrato dei rifiuti urbani”*.

Con successiva DGRV n. 2536 del 06.08.2004, si è rafforzata la linea interpretativa assunta dalla Regione, ribadendo che: *“gli impianti di “pretrattamento” sono finalizzati a effettuare operazioni preliminari quali preselezione, vagliatura, compattazione che [...] non risultano, di per sé, in grado di alterare la qualificazione originaria del rifiuto in ingresso, il quale, pertanto continua a mantenere la medesima classificazione [di rifiuto urbano]”*.

In quest'ultimo provvedimento si legge inoltre che: *“il sovrallo da selezione dei rifiuti urbani, prodotto da impianti di pretrattamento, va opportunamente classificato con codice CER 19 12 12 ed è considerato rifiuto urbano in funzione del fatto che la lavorazione impressa non è tale da modificare la natura del rifiuto in ingresso”*.

Va dato conto che le considerazioni poc'anzi esposte trovano conferma nell'aggiornamento della normativa nazionale di settore intervenuta con il decreto legislativo n. 4/2008.

Tale decreto, fra l'altro, ha abrogato la lettera n) dell'articolo 184, comma 3 del d.lgs. 152/06, che includeva tra i rifiuti speciali, anche i *“rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”* e, conseguentemente, individuava la possibilità di ricondurre nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani la tipologia di rifiuti in parola.

E' utile, altresì, precisare che l'eliminazione della lettera n) non comporta l'automatica *“ricomprensione”* (secondo la dizione usata nella sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, del 23 ottobre 2014, n. 5242) dei rifiuti derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati nella categoria di cui alla lett. g), dello stesso articolo 184, che qualifica *“speciali”* i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.

In tale contesto, la discriminante se un'operazione di trattamento effettuata sui rifiuti urbani non differenziati sia in grado di mutarne la classificazione in speciali va ricercata proprio nella qualità del processo di trattamento effettuato.



**ALLEGATO A DGR nr. 445 del 06 aprile 2017**

pag. 2 di 5

Pertanto, non è sufficiente sottoporre il rifiuto in parola ad un operazione generica di recupero (R) perché i rifiuti misti esitanti dal processo possano essere automaticamente classificati come "speciali", ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. g) del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infatti, le operazioni di recupero annoverate nell'elenco "non esaustivo" dell'allegato C alla parte IV del TUA (cfr. art. 183, comma 1 lett. t)) possono distinguersi in:

- operazioni di riciclaggio e rigenerazione (R2, R3, R4, R5, R6 ed R9) in cui *"i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini"* (cfr. art. 183, comma 1 lett. u)), in grado quindi di cessare la qualifica di rifiuto;
- operazioni di recupero (R1, R10 e R11) *"il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile"* (cfr. art. 183, comma 1 lett. t)), gerarchicamente subordinate a quelle del punto precedente e non in grado di modificare lo *status* di rifiuto;
- operazioni preliminari ad operazioni di vero e proprio recupero (R12 e R13).

Quindi, l'attività di selezione meccanica preliminare (trito-vagliatura), effettuata sul rifiuto urbano non differenziato (operazione R12) si discosta dalle attività di vero e proprio recupero e riciclaggio che hanno la finalità di nobilitare il rifiuto facendogli svolgere un ruolo utile o, nella migliore delle ipotesi, di far cessare lo *status* di rifiuto per un utilizzo in sostituzione di materie prime.

Tale interpretazione trova conferma anche nei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il parere n. 13254 del 09.06.2009 laddove precisa che: *"i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani [...] sembrano in via residuale da ricondurre alla categoria dei rifiuti urbani"*.

In altri termini, appare di tutta evidenza che, un'attività di recupero "preliminare" (e non definitiva) effettuata sul rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01), correttamente individuata ai sensi dell'Allegato C della Parte IV del d.lgs. 152/06 s.m.i. dall'operazione R12, non è, di per sé, in grado di mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale.

Infatti, riguardo l'operazione di recupero R12, definita *"scambio di rifiuti"*, il legislatore nazionale precisa, nelle annotazioni all'Allegato C, che: *"in mancanza di altro codice appropriato, può comprendere operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento, come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la trituratione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11"*.

Analoghe considerazioni, devono essere fatte nel caso in cui i rifiuti urbani non differenziati siano sottoposti ad operazioni di *"raggruppamento preliminare"* individuate, ai sensi dell'Allegato B della Parte IV del d.lgs. 152/06 s.m.i., dall'operazione D13.

Sull'argomento anche la Comunità Europea con la Direttiva 2008/98/CE, nel fornire indirizzi circa l'autosufficienza al trattamento dei rifiuti urbani nei paesi membri, ha precisato che: *"ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati [...] rimangono rifiuti urbani indifferenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà"* (33).

Pertanto il rifiuto urbano non differenziato è un rifiuto misto che, qualora sottoposto ad un trattamento preliminare, ancorché di recupero (operazione R12), genera, nuovamente, un rifiuto misto codificato con il CER 19 12 12, poiché, la lavorazione impressa non è in grado di alterarne in modo significativo le proprietà.

Sotto l'aspetto giurisprudenziale, la linea interpretativa esposta trova conferma nella sentenza n. 4915/2011 del TAR Lazio che ha definito le operazioni di "trito-vagliatura" come azioni di *"semplice separazione meccanica della frazione secca dalla frazione umida di un rifiuto"*, insufficienti a mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale e ha quindi stabilito che i rifiuti con il CER 19 12 12 derivanti dagli impianti di trito-vagliatura: *"non possono essere classificati come "speciali" ma vanno qualificati come "urbani"*.



e217d137



*Infatti, nessuna norma classifica i rifiuti con codice Cer 19 12 12 come speciali, mentre la giurisprudenza ha precisato che tali rifiuti rientrano nel ciclo dei rifiuti urbani (cfr. Cass. Penale, Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 46843: Tribunale di Milano, Ufficio GIP, 23 marzo 2006)."*

Tali conclusioni sono confermate dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 23 ottobre 2014, n. 5242, che stabilisce, in via definitiva, come: *"benché il prodotto derivante dalla triturazione, vagliatura primaria e secondaria possa essere considerato un nuovo prodotto [...], lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio di autosufficienza regionale per il relativo smaltimento"*.

La citata giurisprudenza, è, quindi, estremamente chiara sul fatto che nessuna norma classifica automaticamente i rifiuti con codice CER 19 12 12 come speciali, perché se l'attività sul rifiuto urbano non è in grado di modificarne *"sostanzialmente le proprietà"* (punto 33 delle premesse della Dir. 2008/98/UE), benché possa essere considerato un nuovo rifiuto, *"lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano"* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5242/2014).

In considerazione di quanto esposto si può pertanto sostenere che le attività di vagliatura, separazione e cernita di un rifiuto urbano non differenziato, individuate con l'operazione di recupero preliminare (R12), non sono in grado di nobilitare o, nel caso migliore, di far cessare la qualifica di rifiuto, e continuano a mantenere la classificazione di rifiuti urbani.

Va da sé che gli scarti e i sovralli derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati, identificati dal codice CER 19 12 12, mantenendo le caratteristiche di rifiuto urbano, sono tenuti al rispetto del principio di "autosufficienza e prossimità" stabilito dall'art. 182-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Da tale principio, di carattere generale, è comunque escluso il rifiuto definito come "combustibile solido secondario - CSS", CER 19 12 10, avente i requisiti della norma UNI CEN/TS 15359, che deve essere classificato, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., rifiuto speciale.

In definitiva le attività di pretrattamento attuate sui rifiuti urbani residui (CER 20 03 01) quali la vagliatura, la separazione e la cernita, così come catalogate negli allegati B e C del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. ed associabili alle operazioni R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) e/o D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12), non sono tali da modificare le proprietà del rifiuto e, di conseguenza, gli scarti e i sovralli generati individuati dal CER 19 12 12, continuano ad essere classificati rifiuti urbani.

## **2. Classificazione dei rifiuti prodotti da impianti di trattamento del rifiuto urbano non differenziato per la produzione di CSS**

Appare opportuno ora svolgere alcune considerazioni sugli effetti correlati al richiamato susseguirsi di precedenti giurisprudenziali in materia, in linea peraltro con le indicazioni fornite dal competente Ministero e dalla Commissione europea, sugli impianti di trattamento del rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01) destinato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

In particolare, si evidenzia che con l'abrogazione dell'art. 229 e con le modifiche apportate all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal d.lgs. n. 205/2010, è stata introdotta, in luogo della definizione di Combustibile da Rifiuto - "CDR", classificato sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, quella di Combustibile Solido Secondario - "CSS", che fa riferimento alle norme tecniche UNI CEN/TS 15359.

Successivamente, con il Decreto n. 22 del 14 febbraio 2013 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disciplinato le modalità con cui il Combustibile Solido Secondario (CSS) cessa la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.



e217d137



**ALLEGATO A DGR nr. 445 del 06 aprile 2017**

pag. 4 di 5

Sulla questione, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti fa delle previsioni, riportate nell'art. 14, comma 6 dell'Allegato A, che stabiliscono: *“Gli impianti di produzione di CDR (CSS), [...], dovranno adeguarsi entro il 31.12.2020 ai requisiti operativi del Decreto Ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013”*.

Per quanto detto e tenuto conto degli indirizzi normativi in materia, è necessario che gli impianti in attività sul territorio regionale, attualmente autorizzati alla produzione di “CDR”, provvedano ad adeguarsi entro il 2020 ai riferimenti tecnici contenuti nel citato decreto ministeriale, al fine di far cessare la qualifica di rifiuto al Combustibile Solido Secondario (CSS-combustibile) da essi prodotto.

Per questo motivo, qualora tali impianti non siano in grado di garantire, sotto l'aspetto tecnico e gestionale, il trattamento del rifiuto urbano non differenziato allo scopo di trasformarlo in “CSS-combustibile”, ai sensi della norma UNI CEN/TS 15359, tali impianti non potranno più essere autorizzati all'effettuazione dell'operazione R3, ai sensi di quanto disciplinato al punto 14 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 per la produzione di CDR, ma dovranno essere autorizzati come impianti che effettuano attività di pretrattamento (classificabile come operazione R12).

Va da sé che il mancato raggiungimento dei requisiti previsti dal D.M. n. 22/2013 per la cessazione della qualifica di rifiuto, fa sì che il rifiuto prodotto, comunque rientrante nella definizione di CSS, ai sensi della norma UNI CEN/TS 15359 e codificato con il CER 19 12 10, risponda alla classificazione di rifiuto speciale (art. 183, comma 1, lett. cc) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e considerato quindi “CSS-rifiuto”.

I restanti scarti e sovralli, prodotti invece durante le operazioni di pretrattamento (R12) del rifiuto urbano non differenziato, abitualmente identificati dal codice CER 19 12 12, mantengono la qualifica di rifiuto urbano e come tali sono tenuti al rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale.

Alla luce di queste considerazioni appare necessario che le competenti Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia diano attuazione al comma 6 dell'art. 14 del Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, avviando, ove necessario, il riesame dei provvedimenti autorizzativi che fanno ancora riferimento alla produzione di Combustibile da Rifiuto (CDR), come definito dalla norma UNI 9903-1, ai sensi del punto 14 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e che legittimano all'operazione R3.

**3. Indirizzi di pianificazione regionale**

Sulla scorta di quanto argomentato, si ribadisce che la gestione degli scarti e sovralli provenienti dal pretrattamento del rifiuto urbano non differenziato è soggetta al regime dei rifiuti urbani e pertanto, ai sensi dell'art.182, comma 3 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., gli stessi devono essere smaltiti nello stesso Ambito regionale in cui sono prodotti (Principio di autosufficienza, art 182-bis, comma 1, lett. a)). Fanno eccezione, ovviamente, le situazioni di necessità ed emergenza che, ai sensi della vigente normativa, e previa stipula di appositi accordi regionali o internazionali, potranno legittimamente comportare lo smaltimento dei rifiuti urbani anche fuori Veneto.

Se il medesimo rifiuto è destinato, invece, ad operazioni di recupero, nella fattispecie R1 (recupero energetico), il principio da seguire è quello della “prossimità” (art. 182-bis, comma 1, lett b) del d.lgs 152/06 e s.m.i), secondo il quale il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e mediante il *“ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto costi e benefici complessivi”* (art. 182-bis d.lgs. n. 152/06 s.m.i).

Si evidenzia che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con D.C.R. del 29 aprile 2015, n. 30, divenuto efficace a far data dal 1 giugno 2015, individua le misure per creare una rete integrata ed adeguata di impianti finalizzata a soddisfare il fabbisogno regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Per tale motivo, le norme tecniche di Piano contenute nell'Allegato A, stabiliscono, all'art. 8, che i Gestori degli impianti di recupero, sono tenuti a dare priorità ai conferimenti di rifiuti urbani relativi al proprio



e217d137



**ALLEGATO A DGR nr. 445 del 06 aprile 2017**

pag. 5 di 5

bacino territoriale, ivi compreso il “*conferimento e smaltimento dei sovvalli e degli scarti provenienti dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani di qualsivoglia tecnologia*” (art. 8, comma 2, DCR n. 30/2015).

Tale previsione trova attuazione nella potenzialità impiantistica installata sul territorio, che tiene conto del fabbisogno regionale di trattamento dei rifiuti urbani, compresi gli scarti e sovvalli da attività di pretrattamento, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Recenti comunicazioni dei Gestori degli impianti di incenerimento regionali, legittimati anche all’operazione di recupero energetico (R1), riferiscono di una disponibilità residua di trattamento di rifiuti urbani attualmente compensata con rifiuti speciali.

Tale circostanza non giustifica quindi l’avvio di scarti e sovvalli di rifiuti urbani non differenziati (CER 19 12 12) prodotti in Veneto ad impianti di recupero energetico extraregionali, fatto salvo motivati e documentabili benefici ambientali (ad esempio: maggiore vicinanza del produttore all’impianto) ed economici.

A tale proposito, il Piano regionale stabilisce che: “*ai fini dell’individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i consigli di bacino [...] dovranno fare riferimento agli impianti autorizzati al conferimento di rifiuti urbani e loro frazioni esistenti nell’ambito territoriale regionale*” (art. 9, DCR n. 30/2015).

Da ultimo, si fa presente che la Regione del Veneto, al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti e favorire l’ottimale organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge regionale n. 52/2012, ha stabilito che l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 199, comma 3 lett. f) del d. lgs 152/06 s.m.i., è rappresentato dal territorio regionale.

Si ritiene opportuno, in questo contesto e nelle more della piena attuazione della L. R. n. 52/2012, richiamare i Consigli di bacino, costituiti e funzionanti, nonché, ove non costituiti, le Amministrazioni comunali, ad organizzare sul proprio territorio, coerentemente con la vigente disciplina in materia di affidamenti dei servizi pubblici, la gestione dei rifiuti urbani con particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01) degli scarti e dei sovvalli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo.

Si conferma, altresì, che permane il divieto previsto dall’art. 182, comma 3 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. di smaltire i rifiuti urbani provenienti da fuori Veneto in impianti ubicati nel territorio regionale, fatti salvi eventuali accordi tra le amministrazioni regionali interessate, e che, tale divieto si estende anche gli scarti e i sovvalli derivanti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani (CER 19 12 12).

Infine, si ritiene opportuno stabilire che anche gli impianti di recupero energetico, autorizzati all’operazione R1, ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicati nel territorio regionale sono tenuti ad informare preventivamente le competenti Amministrazioni circa l’intenzione di ricevere scarti e sovvalli (CER 19 12 12) provenienti da operazioni di recupero preliminare di rifiuti urbani (R12) prodotti al di fuori del territorio regionale.



e217d137

